

COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI PATROCINIO A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE.

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 22/11/2006)

Il Comune riconosce nella pratica sportiva, nella promozione delle iniziative a carattere culturale, artistico, religioso, folkloristico, sociale, didattico e scientifico, attività essenziali per la formazione dell'uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto al 1° comma dell'art. 7, 3° comma dell'art. 9, ed art. 73 del vigente statuto comunale, disciplina l'erogazione da parte del Comune di Agrigento di patrocinio, contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

ART. 2 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni in denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi .
2. Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune, che in ogni caso devono rispettare le vigenti normative di accesso e di utilizzo.

ART. 3 - FINALITÀ

Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità agrigentina, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 4.

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività, meglio descritte nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) attività rivolte alle pari opportunità;
- l) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

ART. 5 - DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:

- a) enti pubblici;
 - b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica .
 - c) persone fisiche;
- tutti senza fine di lucro.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Comune definisce annualmente l'importo dei contributi e degli altri benefici economici, da corrispondere, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, e assegna i relativi fondi ai servizi di riferimento con il piano esecutivo di gestione.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione verrà pubblicato un avviso, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, con inserimento sul sito internet del Comune di Agrigento, contenente la indicazione dei riferimenti finanziari e contabili per ciascuna area di intervento di cui all'art. 4, le modalità di valutazione, la natura e l'ammontare della partecipazione economica del Comune.
3. I dirigenti dei settori competenti per materia daranno adeguata pubblicità e la giusta informazione, anche a mezzo manifesti murali, per la presentazione delle istanze di contributo nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi e di altri benefici di cui al presente regolamento (art. 5), devono presentare domanda al Comune entro i primi due mesi dell'anno solare in corso.
2. Le domande che pervengono al Protocollo del Comune oltre il termine suddetto potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accolte solo nel caso in cui si rendano disponibili ed inutilizzate risorse dopo la definizione del piano dei contributi, di cui al successivo art. 9.

ART. 8 - FORMULAZIONE DOMANDE

1. Le domande finalizzate all'ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte secondo il DPR 445/2000. Le domande dovranno essere corredate da:
 - a) programma delle attività da svolgere in uno con l'attività svolta nell'anno precedente, per contributi ordinari, e/o iniziative da effettuare nell'anno corrente ;
 - b) relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o iniziative;
 - c) preventivo analitico delle spese ed indicazione delle entrate previste e degli eventuali ricavi per la copertura dei costi;
 - d) copia dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente, qualora non si tratti di persona fisica, e quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto medesimo;
 - e) eventuali altri atti e documenti ritenuti utili .
2. Le persone e gli enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici e non.
3. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del beneficio, se concesso, nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.

ART. 9 - PIANO DEI CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 7, vengono esaminate dai servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità.
2. I singoli servizi, inviano entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del bando,

le richieste, con istruttoria regolare, ad una commissione di valutazione, così composta: presidente: il Sindaco o suo delegato; componenti: Assessori al ramo, i dirigenti dei settori o loro delegati.

3. La commissione elabora un piano annuale di riparto dei contributi, nel rispetto di quanto previsto nel piano esecutivo di gestione del bilancio corrente.
4. La stessa, trasmette nei successivi quindici giorni il piano ai responsabili di servizio di competenza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3 nonché con le finalità istituzionali e con la relazione programmatica prevista dal bilancio;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte per l'attuazione e l'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale.
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui all'art. 9.

ART. 11 - MISURA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sono erogati con determinazione dirigenziale sentita la commissione di valutazione (vedi art. 9).
2. Qualsiasi cambiamento nello svolgimento dell'iniziativa che alteri le finalità per la quale è stato concesso il contributo comporterà l'esclusione dalla erogazione del contributo stesso.
3. L'ammontare del contributo non può superare il 50% del costo effettivo dell'attività/iniziativa di cui si richiede il contributo.
4. In favore della società sportiva più rappresentativa, può essere istituito apposito stanziamento nel bilancio di previsione degli esercizi di riferimento, con le modalità previste dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

ART. 12 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal bilancio viene effettuata dal dirigente del servizio competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario con la quale si espliciti l'eventuale esistenza di altro contributo ricevuto, per la medesima attività o iniziativa, da parte di altri enti.
3. Il dirigente del servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato .

ART. 13 - RENDICONTO

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 12 comma 1, lett. a, entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto, non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri eventuali contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

ART. 14 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio comunale;
- b) ai contributi di natura assistenziale;
- c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o partecipante, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno, così come previsto dagli artt. 7 e 9 dello statuto del Comune.

ART. 15 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere contributi straordinari, per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, di grande rilevanza regionale, nazionale o internazionale, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4.
2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinate somme per un importo superiore al 50% del totale stanziato in bilancio nell'intervento previsto per i contributi ordinari con le modalità previste dall'art. 12.
3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 9.
4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), e), d) ed e) dell'art 8, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo, pervenute dopo l'elaborazione del piano di riparto dei contributi di cui all'art. 9, provvede l'Amministrazione attiva, la quale informerà in merito il Consiglio comunale con periodicità semestrale.

ART. 16 - CONTRIBUTI ECCEZIONALI

1. Per attività ed iniziative di carattere eccezionale, intendendo per tale un evento non programmato nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento, che rivestono carattere di grande rilevanza regionale, nazionale o internazionale, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4, viene riservato il 5% dei fondi previsti nel piano dei contributi di cui all'art. 9, lasciando la facoltà alla Amministrazione di attingere in altri fondi, qualora risultassero insufficienti.
2. Anche nel caso di fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune, si devono rispettare la normativa prevista dal presente regolamento.

ART. 17 - PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi, che abbia particolare rilevanza per l'immagine della città.
2. La concessione del patrocinio viene determinata sulla base di attività definite in ogni singola area d'intervento, specificate nell'allegato "A".
3. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco.

4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici, che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

5. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

ALLEGATO A

AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI AGRIGENTO

Il patrocinio può essere concesso a iniziative culturali e scientifiche; attività connesse all'educazione ed istruzione; attività di promozione sportiva e ricreativa; attività di valorizzazione del tessuto economico; attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio; attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali; attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari; attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità, attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile. La tipologia delle aree di intervento sopra citate, sono le seguenti:

A. Attività culturali e scientifiche:

- Attività ed iniziative tipo culturale ed educativo che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
- Attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine, musicali ed espositive, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
- Attività ed iniziative di convegni, mostre, rassegne, esposizioni e concerti aventi finalità culturali ed artistiche di rilevante interesse per la comunità locale;
- Attività ed iniziative relative alla diffusione, documentazione e produzione della cultura nel territorio;
- Attività ed iniziative di valorizzazione di opere d'arte, emergenze monumentali e storiche, tradizioni storiche che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- Attività ed iniziative di promozione e di scambio di conoscenze culturali ed educative fra la comunità locale ed altre comunità in ambito nazionale ed internazionale.

B. Attività connesse all'educazione ed istruzione:

- Attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro, nonché ad attività connesse all'integrazione con la formazione professionale;
- Attività ed iniziative per la realizzazione di convegni e *stage*, e più in generale momenti assembleari per lo sviluppo e la crescita della qualità nello studio.

C. Attività di promozione sportiva e ricreativa:

- Attività ed iniziative sportivo-amatoriali e di attività fisico-motorie e ricreative e del tempo libero;
- Attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;
- Attività competitive di sviluppo della pratica dello sport dilettantistico;
- Attività a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
- Attività ed iniziative sportive riservate a portatori di handicap;
- Attività ed iniziative sportive professionistiche quando le stesse possono concorrere alla

promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità locale.

D. Attività di valorizzazione del tessuto economico:

- Attività ed iniziative relative all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne che hanno come finalità la promozione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
- Attività ed iniziative di scambio e conoscenza delle attività economiche e delle imprese che operano nell'ambito del territorio locale e quelle di altre imprese in ambito nazionale o internazionale.
- Attività ed iniziative tendenti alla formazione di giovani a lavori artigianali.

E. Attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio:

- Attività ed iniziative di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico, o di valorizzare l'offerta turistica del territorio;
- Attività ed iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti nel territorio;
- Attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- Attività ed iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio.

F. Attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali:

- Attività ed iniziative che promuovano nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- Attività ed iniziative di documentazione ed informazione in merito alle risorse naturali ed alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.

G. Attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico:

- Attività ed iniziative di studio;
- Attività ed iniziative ricreative di intrattenimento, di socializzazione rivolte ai cittadini.

H. Attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari:

- Attività ed iniziative rivolte all'integrazione interculturale.

I. Attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità:

- Attività ed iniziative a sostegno delle pari opportunità e valorizzazione della differenza di genere.

L. Attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile:

- Attività ed iniziative proposte da giovani e loro associazioni;
- Attività ed iniziative di sostegno a centri di aggregazione.